

L'ammissibilità delle spese del Fondo europeo di sviluppo regionale nella Programmazione 2007-2013: regolamenti comunitari, principi generali.

L'ammissibilità delle spese del Fesr, all'interno della programmazione 2007-2013, viene regolata da fonti normative e fonti documentali, ove per fonti normative si intendano norme comunitarie, nazionali e regionali, e per fonti documentali i documenti o atti comunitari, nazionali e regionali che disciplinano i principi dell'ammissibilità delle spese per il periodo 2007-2013. Le fonti normative comunitarie sono:

- il Reg. (CE) 1083/06, recante disposizioni generali per FSE, FESR e Fondo di coesione;
- il Reg. (CE) 1828/06, recante modalità di applicazione del Reg. 183/06;
- il Reg. (CE) 1080/06, recante disposizioni specifiche per il Fesr.

Le fonti normative nazionale e regionale sono il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196/2008 recante norme di esecuzione del Reg. (CE) 1083/06 per l'ammissibilità delle spese per i Fondi Strutturali e le singole norme attuative regionali.

Il Reg. (CE) 1083/06 detta la modulazione dei tassi di partecipazione e la partecipazione dei fondi, riconducibile secondo i differenti obiettivi convergenza, competitività o cooperazione, a massimali compresi tra il 50% e l'85%; regola inoltre il limite minimo di partecipazione ai fondi e disposizioni tassative:

- un asse può essere finanziato da un solo Fondo;
- un' operazione può essere cofinanziata solo da un fondo per un programma operativo alla volta;
- un' operazione non può ricevere da un Fondo un sostegno superiore al totale della spesa pubblica assegnata.

Relativamente all'ammissibilità della spesa, la normativa comunitaria rimanda a quella nazionale per le singole regole specifiche, riservandosi altresì di porre alla spesa vincoli di natura generali relativi a:

- **temporalità;**
- **tipologia;**
- **documentazione.**

Per quanto della **temporalità** i pagamenti devono essere effettuati tra la data di presentazione del Programma Operativo alla CE o il 1/1/2007, e il 31/12/2015; oppure dalla data di presentazione

della richiesta di modifica del PO nel caso in cui esso preveda nuove azioni. Inoltre le operazioni non devono essere ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità delle spese al PO e sempre secondo quanto stabilito dall'Autorità di Gestione, dal PO, dai criteri fissati dal Comitato di Sorveglianza oltre che dal bando o dall'avviso e dalla convenzione o dal contratto. Tali principi possono essere derogati nei casi di alcune fattispecie relative a contributi in natura, spese di ammortamento e spese generali.

Per quanto della **tipologia**, sono considerate spese non ammissibili gli interessi passivi, l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa ammissibile per l'operazione, la disattivazione di centrali nucleari e l'IVA se recuperabile.

Sono invece considerate ammissibili le spese relative ai campi di intervento del Fesr:

- investimenti produttivi;
- investimenti di infrastrutture;
- sviluppo del potenziale endogeno (sostegno alle imprese, creazione e sviluppo di strumenti finanziari e messa in rete);
- assistenza tecnica.

Per l'obiettivo Convergenza inoltre:

- Ricerca e sviluppo, Società dell'informazione, iniziative locali per lo sviluppo, ambiente, prevenzione dei rischi, turismo, cultura, trasporti, energia, istruzione e sanità.

Per l'obiettivo Competitività:

- Innovazione ed economia della conoscenza (R&S, innovazione, imprenditorialità, ingegneria finanziaria, ambiente, servizi di trasporto e telecomunicazione).

Per quanto della **documentazione**, deve essere caratterizzata da:

- *Effettività*, intendendosi effettivo l'esborso monetario;
- *Realità*, basata sulla sussistenza dei beni/servizi acquisiti/resi (analisi documenti di registrazione: registri presenza, time sheet, libro magazzino, libro cespiti ammortizzabili, libro inventari, ecc...)
- *Inerenza*, dimostrata dal collegamento funzionale e temporale tra le spese imputate e azione realizzata;
- *Legittimità*, considerato l'esame dei documenti elementari (fatture, buste paga, ecc..), la verifica della regolarità e contabilizzazione in contabilità (obblighi civilistico-fiscali di registrazione contabile);
- *Veridicità*: corrispondenza tra importo dichiarato e il riscontro con i documenti giustificativi e la registrazione in contabilità analitica/sezionale e in contabilità generale.

Ulteriore specifica meriterebbe la fattispecie relativa ai *Progetti generatori di entrate*, intesi come qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

Ultima clausola di ammissibilità dettata dalla normativa comunitaria è la cosiddetta *Stabilità delle operazioni*, intendendosi che la partecipazione del Fondo resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine, per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali, ovvero:

- Vantaggi indebiti ad un'impresa o ente;
- Cambiamento della natura della proprietà infrastruttura o cessione dell'attività produttiva.

I menzionati principi generali trovano norma di esecuzione per l'ammissibilità delle spese nel Decreto del Presidente della Repubblica n 196/2008.